

LXXV.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione* — Il senatore Lucchini G., relatore, riferisce sul coordinamento del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17) — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine »* (N. 99) — *Approvazione dei primi due articoli, dell'art. 3 emendato, degli articoli da 4 a 15, dei nuovi articoli 15 bis e 15 ter e degli articoli 16 e 17, quest'ultimo emendato.* Il senatore Borgatta, relatore, riferisce sulle petizioni — *Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 337, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile »* (N. 95) — *Non ha luogo discussione generale* — *Approvazione del progetto di legge e di quelli sostituiti, a norma dell'articolo 2, dopo dichiarazioni del senatore Frola, relatore, e del ministro della marina agli articoli sostituiti V, IX e XII* — *Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

APPENDICE: *Testi coordinati dei disegni di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti — Consorzi di difesa contro la grandine.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della guerra e di grazia, giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa, sottoscritto da altri sedici senatori. Questo progetto di legge sarà rinviato agli Uffici, come prescrive il regolamento.

Coordinamento del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, ieri fu esaurita la discussione sul disegno di legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. Ora ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale per riferire sul coordinamento del disegno di legge stesso.

LUCCHINI G., relatore. Prima di tutto ho l'onore di riferire al Senato sulle petizioni inviate alla Presidenza, circa il progetto di legge che abbiamo discusso.

La prima petizione N. 33 è quella del Collegio dei ragionieri di Firenze, presentata al Senato dal senatore Cambray-Digny, i quali do-

mandano in complesso quello che il progetto di legge ha accordato, cioè che i ragionieri non sieno esclusi dall'Ufficio di commissari giudiziari, tanto nel concordato preventivo, quanto nella procedura dei piccoli fallimenti.

Non ho quindi alcuna proposta a fare, perchè essi hanno presso a poco ottenuto quel che desideravano.

La seconda petizione è dell'associazione dei ragionieri provetti, ma non diplomati di Firenze. Con questa petizione chiedono cose affatto diverse da quelle che contemplava il progetto, perchè domandano un progetto di legge che riconosca ad essi il diritto di funzionare come ragionieri diplomati. La sola conclusione che si può prendere sopra questa petizione è quella di rinviarla agli archivi, perchè, se sarà il caso, il Senato la prenda in esame in altra occasione.

La terza petizione N. 15 è della Delegazione nazionale dei collegi dei ragionieri di Roma, e anche questi domandano quello che han domandato i ragionieri di Firenze e che in fatto hanno ottenuto col progetto di legge discusso; quindi nessuna proposta a fare.

La quarta petizione N. 19 è della regia Accademia dei ragionieri di Bologna, presentata il 28 gennaio 1901. Con essa si domandavano quelle modificazioni al progetto di legge che poi furono accordate, specie coll'emendamento del senatore Riberi e che noi abbiamo accettato. Nessuna proposta quindi anche su questa. Finalmente la quinta petizione N. 44 era quella firmata « Cola », un tale che si asserisce presidente dell'Unione commerciale manifatturiera di Milano. Però, siccome non c'è alcuna autenticità della firma, non posso che annunciarla al Senato, perchè mi vietano di riferire su di essa gli articoli 76 a 78 del regolamento del Senato.

Ora una parola sul coordinamento del progetto. Nulla ho da proporre fino all'art. 32. In questo - come il Senato ricorda - è avvenuto un equivoco, e mi affretto a dichiarare che avvenne per colpa mia, perchè non ho prestato la dovuta attenzione. E per le dichiarazioni del ministro, del relatore e anche direi per le dichiarazioni del senatore opponente, s'era già inteso che l'articolo 32 andava tolto dal progetto di legge. Quando venne il turno di quest'articolo, dimenticai d'avvertire l'illu-

strissimo presidente che non si doveva metterlo in votazione. L'articolo invece è stato votato. Occorre dunque che nel coordinamento si ripari a questo incidente. Nessun'altra osservazione quanto al resto, tranne che l'enumerazione degli articoli successivi va modificata in seguito alla soppressione dell'art. 32.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, tutta l'opera di coordinamento consiste nell'abbandonare l'art. 32 e modificare la numerazione degli articoli seguenti, che viene appunto ad essere cambiata in seguito a questa soppressione.

Interrogo il Senato se ha qualche osservazione da fare.

Se non vi sono osservazioni si intenderà che il progetto rimane approvato nei termini nei quali è stato votato, articolo per articolo, tranne che devesi mutare la numerazione degli articoli dopo il 32, soppresso.

Così rimane stabilito.

Il progetto sarà votato a scrutinio segreto più tardi.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè io credo che il seguito della discussione del disegno di legge riguardante i Consorzi di difesa contro la grandine, non debba occupare per molto tempo il Senato, mi sembrerebbe conveniente esaurire prima quest'altra discussione e quindi fare una sola votazione per i due progetti, quello sul concordato e l'altro sui Consorzi contro la grandine.

Se non vi sono obiezioni, così si intenderà stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Consorzi di difesa contro la grandine » (N. 111).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla continuazione della discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I proprietari di terreni situati in un comune, o in una o più frazioni, o in una determinata

zona appartenente al territorio di uno o più comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari e conduttori dei fendi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

(Approvato).

Art. 2.

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo della imposta erariale gravante sulla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al sindaco la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi, quali risultano dal ruolo della imposta fondiaria.

Se i terreni consorziandi appartengono a più comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del comune dove è situata la parte maggiore dei terreni stessi.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi a dichiarare se aderiscono alla proposta. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco o il segretario del comune.

La domanda e la corografia di cui al presente articolo, nonchè gli atti ed i documenti tutti relativi alla promozione, alla costituzione ed alla gestione del consorzio sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

(Approvato).

Ora leggo il nuovo art. 3 proposto dall'Ufficio centrale d'accordo coi senatori oppositori.

Art. 3.

La proposta costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di almeno due terzi degli interessati di cui all'art. 1, che paghino non meno della metà della imposta erariale sui terreni compresi nel consorzio.

Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale

l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dell'imposta fondiaria o dei rispettivi redditi catastali.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta esamina se siano adempite le condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione della imposta fondiaria o del reddito catastale.

(Approvato).

Art. 4.

Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale, dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno anteriori all'adunanza. Il decreto del prefetto è esecutivo non ostante reclamo.

L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio, a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto ed a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti.

Alla delegazione è deferita la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale oltre il presidente.

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno due terzi dei consorziati, che insieme paghino più della metà della imposta erariale. Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni, l'adunanza è valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta.

(Approvato).

Art. 5.

La Delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall'adunanza generale, lo statuto del Consorzio e determina il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.

La spesa annuale non può essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel quale caso il detto *maximum* potrà essere superato mediante deliberazione motivata della Delegazione consorziale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Questo aumento di spesa però non potrà in nessun caso superare la quinta parte del massimo normale fissato nel quinto della imposta erariale.

Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

La Delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

(Approvato).

Art. 6.

Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i consorziati, in ragione dell'utilità della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversità delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto consorziale o da speciale regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il ruolo è pubblicato, reso esecutorio, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.

Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati, saranno risolte da un collegio di arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nell'occasione della prima nomina dei membri della Delegazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali giusta gli articoli 4 e 8.

Anche gli arbitri sono rieleggibili.

Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvederà alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate e con lo stesso aggio dell'imposta sui terreni.

L'ammontare complessivo del contributo è versato al tesoriere comunale, che provvede al pagamento dei mandati emessi dalla Delegazione.

(Approvato).

Art. 8.

Nei trenta giorni successivi alla gestione annuale, la Delegazione deve sottoporre il conto ai revisori, che hanno l'obbligo di riferire entro un mese. Il conto e la relazione dei revisori devono essere poi depositati, per quindici giorni, nella segreteria del comune.

I componenti la Delegazione amministrativa del Consorzio e i revisori dei conti durano in carica per un anno, e sono rieleggibili.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e può essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono richieste per la sua costituzione.

Tuttavia, dopo il primo anno di esercizio, e in ogni tempo, può proporsi la cessazione del Consorzio. Il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i consorziati. Per la cessazione devono osservare le forme e le condizioni stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'art. 3 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 10.

I consorziati possono farsi rappresentare, nelle adunanze, da persona munita di delegazione, la quale può essere conferita con semplice lettera autenticata nella firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

(Approvato).

Art. 11.

Due o più Consorzi possono associarsi fra loro; e in tal caso, la relativa amministrazione è costituita dai rappresentanti delle singole Delegazioni, nel numero determinato dalla Giunta provinciale amministrativa. Se i Consorzi associati non appartengono alla stessa provincia, tale determinazione verrà fatta dalla Giunta amministrativa di quella provincia a cui appartiene la parte maggiore del territorio consorziale.

(Approvato).

Art. 12.

Per le occupazioni temporanee delle aree occorrenti all'impianto della difesa sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Un decreto del prefetto determina le aree da occuparsi, e nomina un perito per la stima della indennità da corrispondersi dal Consorzio al proprietario, in ragione della durata della occupazione, a rate trimestrali.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

(Approvato).

Art. 13.

La fabbricazione e la distribuzione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, sono esenti da tassa.

Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 14.

I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.

Sino alla pubblicazione del regolamento procederanno alle prove e ai collaudi le Direzioni di artiglieria.

(Approvato).

Art. 15.

Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, giusta le prescrizioni della legge citata, deve essere fatta a spesa del Consorzio e per cura della Delegazione di esso.

I membri della Delegazione del Consorzio sono solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per la osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri Istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno, per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, essere ritenuti fino al loro termine equivalenti alla assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della delegazione consorziale.

(Approvato).

Leggo ora gli articoli 15 *bis* e 15 *ter*, aggiunti dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro e coi senatori opposenti.

Art. 15 *bis* (nuovo).

Al Governo del Re è data facoltà di affidare ad una Commissione tecnica la scelta d'una o più plaghe, nelle quali gli spari di difesa contro la grandine debbano farsi con rigorosi metodi scientifici, sotto la sorveglianza della Commissione medesima.

(Approvato).

Art. 16 *ter* (nuovo).

Agli effetti dell'articolo precedente, saranno scelte quelle plaghe nelle quali quattro quinti dei consorzi consentiranno a sostenere la spesa da ripartirsi fra tutti i consorzi riuniti.

Tale spesa annuale non potrà essere superiore

a due quinti dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati. La quota spettante a ciascun consorzio dovrà essere deliberata dall'adunanza generale di cui nel 2° comma dell'articolo 4.

Detta deliberazione sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

L'amministrazione dei consorzi riuniti sarà costituita nei modi stabiliti dall'art. 11 di questa legge.

(Approvato)

Art. 16.

L'applicazione di questa legge avrà luogo in ogni provincia per decreto Reale, in seguito a conforme deliberazione emessa dal Consiglio provinciale, nella forma stabilita dall'art. 237 n. 1 della legge comunale e provinciale.

(Approvato)

Art. 17.

I consorzi volontari già esistenti alla pubblicazione della presente legge non approfitteranno delle sue disposizioni, fino a che non si siano ricostituiti conformemente ad essa.

Le prescrizioni degli articoli 14 e 15 saranno però applicate fino da ora anche ad essi.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. In questo articolo, nell'ultimo alinea, l'Ufficio centrale, d'accordo col sottosegretario di Stato, propone un'aggiunta perchè là dove si dice: « le prescrizioni degli articoli 14 e 15 » si richiami anche l'art. 13. Di guisa che dovrà dirsi: « degli articoli 13, 14 e 15 ».

E questo allo scopo che i consorzi esistenti possano fruire dei benefici di questa legge per le polveri da sparo.

PRESIDENTE. Si dirà adunque: « Le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 saranno però applicate fin da ora anche ad essi ».

Pongo ai voti l'art. 17 così emendato. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Debbo, in conformità del regolamento, riferire al Senato su dieci petizioni che ci sono pervenute.

Nove di queste sono di comuni e di consorzi grandinifughi che invocano il pronto esame di questo progetto di legge.

A queste petizioni il Senato ha già dato evasione con l'approvare il disegno di legge.

Infine c'è una petizione del comune di Faenza, che è stata presentata dall'egregio nostro collega senatore Finali, con la quale si chiede che, invece di richiedere, per la obbligatorietà dei consorzi, l'adesione dei due terzi degli interessati, si ritorni a un terzo, come in origine era stato proposto.

L'Ufficio centrale è dispiacente di non aver potuto accogliere questa domanda, perchè sarebbe invece stato piuttosto propenso a richiedere un maggiore numero di adesioni volontarie.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, il progetto di legge sarà votato or ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo adesso alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge che furono approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 95).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 95).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di poter dispensare dalla lettura del regio decreto.

Se non si fanno osservazioni, ci terremo dispensati dalla lettura del regio decreto che si tratta di approvare.

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge testè letto. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge con le modificazioni di che nei seguenti articoli, il Decreto Reale 16 novembre 1900, n. 377.

(Approvato).

Art. 2.

Agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti i seguenti:

Art. I.

A datare dal 1° gennaio 1901 le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, sono modificate come negli articoli seguenti, restando con la stessa data abrogate quelle del Regio Decreto 17 giugno 1900, n. 220.

(Approvato).

Art. II.

Le navi, per le quali, alla data del 30 settembre 1899, era già stata fatta la relativa dichiarazione di costruzione, avranno diritto ai compensi di costruzione stabiliti dal capo I della citata legge 23 luglio 1896, n. 318.

I piroscafi dichiarati dal cantiere di Palermo al 28 novembre 1899 godranno il trattamento di cui nella prima parte del presente articolo e al successivo articolo IV, fino a concorrenza di complessive tonnellate 16,000 di stazza lorda.

(Approvato).

Art. III.

La restituzione daziaria, stabilita dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi di ferro, di acciaio e di legno, delle macchine,

delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo e sugli oggetti di dotazione e di ricambio delle navi, sarà dal 1° gennaio 1901 abrogata.

In sostituzione di essa sarà pagato un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato in tutte le riparazioni, eseguite in Italia, agli scafi, alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere, e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio per le stesse.

I materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nelle riparazioni e trasformazioni, da eseguirsi in Italia, delle navi da guerra straniere, godranno il trattamento della importazione temporanea in franchigia dei dazi.

(Approvato).

Art. IV.

I premi di navigazione saranno concessi alle navi di costruzione nazionale già in esercizio ed a quelle indicate nel precedente articolo II, nella misura seguente per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso:

a) ai piroscafi centesimi 45 fino al 15° anno d'età;

b) ai velieri centesimi 30 fino al 21° anno d'età.

In nessun caso il premio potrà superare quello attualmente goduto.

La concessione del premio di navigazione sarà continuata fino al compimento dell'età prescritta, anche dopo scaduta la legge del 1896.

L'importo totale dei premi di navigazione sarà calcolato nei piroscafi in una somma corrispondente ad un percorso medio annuale di 30,000 miglia. Questa somma sarà divisa alla chiusura dell'esercizio finanziario proporzionalmente, per ciascun piroscavo, alle tonnellate di stazza lorda ed al numero delle miglia effettivamente percorse nell'esercizio stesso.

Per i velieri la liquidazione dei premi di navigazione verrà eseguita nel modo stabilito per i piroscafi, prendendo per base un percorso medio annuale di 12,000 miglia.

Le navi di costruzione estera non avranno diritto ad alcun premio di navigazione.

La riduzione di un terzo del premio per i viaggi di cui all'articolo 12 lettere b e c della

suddetta legge 23 luglio 1896, n. 318, è abrogata.

Tutte le altre disposizioni della legge stessa, capo II, restano inalterate.

(Approvato).

Art. V.

Perdono il diritto al premio di navigazione pei rispettivi piroscafi, senza che possa più venir loro reintegrato, quelle società o singoli armatori pei quali venga provato che direttamente - o indirettamente pel tramite dei noleggiatori delle loro navi - entrino a far parte di coalizioni intese a far aumentare artificialmente nei porti italiani il prezzo dei noli delle merci o dei passeggeri.

FROLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. Come il Senato ha inteso, con questo art. V, che fu proposto durante la discussione della legge nella Camera dei deputati, di iniziativa parlamentare, si sancisce una decadenza abbastanza grave.

L'Ufficio centrale ha esaminato l'opportunità di questa disposizione e convenne che, data la natura della legge, data la natura dei servizi e dei premi che si concedono, si potesse questa decadenza ammettere, quando ci sono coalizioni create con artificio.

Però l'Ufficio centrale ha ritenuto che fosse necessario che almeno nel regolamento si determinassero in modo più specifico, in modo più determinato, i casi di applicazione della decadenza, onde non dare luogo ad arbitrio, sia nell'interesse del pubblico servizio, sia nell'interesse delle società o dei singoli armatori che sono compresi in questo art. V.

Questo concetto lo abbiamo spiegato nella relazione presentata al Senato. Ora preghiamo solamente l'onorevole ministro della marina a voler dichiarare, ove lo creda, se conviene negli intendimenti dell'Ufficio centrale.

MORIN, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro della marina*. Come ha detto l'onor. relatore, l'art. V non figurava nel disegno di legge originalmente presentato dal Governo.

È un articolo aggiuntivo, che fu introdotto nel testo del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento.

Con questo articolo si è investito il Governo di poteri, che esso ha accettati senza grande entusiasmo.

Io riconosco che di questi poteri bisognerà usare con la massima prudenza e con una moderazione che non potrà mai essere eccessiva. Per conseguenza, di buon grado accolgo la raccomandazione dell'Ufficio centrale, che il modo con cui l'art. V dovrà essere applicato dalle autorità della marina, venga disciplinato da oculate e convenienti disposizioni di regolamento.

Sarà mia cura che, nella redazione del regolamento, venga provveduto in questo senso.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. V.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. VI.

Agli scafi delle navi di costruzione nazionale, dichiarate dopo il 30 settembre 1899, verrà corrisposto un compenso daziario di lire 35 per ogni tonnellata di stazza lorda se di ferro od acciaio e di lire 13 se di legno.

I costruttori delle navi contemplate nel presente articolo avranno inoltre la facoltà di importare dall'estero in franchigia dei dazi un terzo dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale terzo non dovrà eccedere il limite massimo di chilogrammi 160 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario sarà ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo venisse impiegata una quantità di materiale estero eccedente il terzo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Rimaugono immutati i compensi di costruzione stabiliti dal capo primo della legge 23 luglio 1896, n. 318, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari.

Qualora avvenissero modificazioni nei dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, i compensi daziari saranno modificati in proporzione per Decreto Reale.

(Approvato).

Art. VII.

Alle navi mercantili commesse da stranieri ai cantieri nazionali, non contemplate dal precedente articolo II, non sarà concesso compenso daziario: però i materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nella loro costruzione, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi.

Eguale trattamento sarà concesso ai materiali esteri impiegati nella costruzione di navi da guerra, commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali, in luogo della restituzione dei dazi fissata dal terzo comma dell'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Il trattamento di cui sopra sarà concesso anche per le macchine intere e caldaie importate dall'estero, quando dette macchine e caldaie debbano essere sistemate sulle navi suddette, e per i materiali impiegati nella costruzione di galleggianti in ferro ed acciaio destinati ad essere esportati.

Questo beneficio, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'introduzione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda degli scafi di ferro e di acciaio. Per i galleggianti il massimo del beneficio sarà determinato dall'ammontare dei dazi stabiliti per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

(Approvato).

Art. VIII.

Gli scafi di ferro e di acciaio delle navi mercantili nazionali, non contemplate nel precedente articolo II, costruiti in Italia, e sui quali saranno installate macchine e caldaie di provenienza estera, godranno il trattamento fissato dal precedente articolo VI: però tali macchine e caldaie saranno assoggettate al pagamento del dazio di entrata e non avranno diritto al compenso di costruzione.

Restano così abrogati il penultimo comma dell'art. 2 e l'ultimo dell'art. 5 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. IX.

Alle navi a scafo metallico indicate nei precedenti articoli VI e VIII, quando la loro stazza

lorda non sia inferiore a 400 tonnellate se piroscafi ed a 100 tonnellate se velieri, sarà pagato per una sola volta, all'atto del loro completo allestimento, un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda, fissato come segue:

lire 60 se varati entro il 30 giugno 1903;

lire 50 se varati dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905;

lire 40 se varati dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907.

Ai velieri in legno sarà concesso un compenso di costruzione di:

lire 30 se varati entro il 30 giugno 1903;

lire 20 se varati dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905;

lire 10 se varati dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Su quest'articolo IX occorrono poche parole di schiarimento. Venne diminuita la stazza lorda minima da 500 a 400 tonnellate per i piroscafi; nulla si dice dei velieri in legno. Però l'Ufficio centrale ha ritenuto, considerando i criteri della legge, che anche per i velieri in legno si debba ammettere il minimo della stazza lorda di tonnellate 100, quant'è attualmente in vigore per la legge del 1896, non essendo stata la relativa disposizione abrogata. Però è bene che questa circostanza sia chiarita anche per bocca dell'onor. ministro della marina e che, occorrendo, se ne tenga poi conto speciale nel regolamento per l'esecuzione della legge.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Questo era infatti l'intendimento del disegno di legge, e ritengo io pure che la spiegazione che ha dato l'onorevole relatore, e che io confermo, non risulti superflua, per eliminare qualsiasi dubbio che sia potuto nascere a questo riguardo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. IX.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. X.

I compensi fissati dalla presente legge per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'articolo II, non potranno concedersi ad una quantità maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della legge 23 luglio 1896, n. 318, e così per un totale massimo di 240 mila tonnellate di stazza lorda.

L'ordine di precedenza per i compensi daziari e di costruzione sarà determinato dall'epoca in cui ciascuna nave sarà compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico: quello per i compensi di riparazione e per i premi di navigazione sarà determinato dalla data della presentazione di tutti i regolari documenti per la loro liquidazione.

Le costruzioni eccedenti la produzione stabilita dal presente articolo saranno riportate in conto di quella dell'esercizio successivo.

In ogni caso i costruttori potranno chiedere anche per navi commesse da nazionali il trattamento fissato dal precedente articolo VII per navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando a qualunque altro compenso portato dalla presente legge.

(Approvato).

Art. XI.

Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potrà mai superare gli otto milioni all'anno, a partire dall'esercizio 1901-902 e fino all'esercizio 1905-906.

Negli esercizi successivi lo stanziamento suddetto sarà stabilito in ragione degli impegni assunti, nei limiti prescritti dall'articolo X, senza però poter superare gli otto milioni fissati dal precedente comma.

I residui degli stanziamenti, come delle eccedenze delle liquidazioni, si riporteranno da un esercizio all'altro, incominciando da quelli dell'esercizio 1899-900.

Per i compensi e premi, il cui pagamento verrà trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui vengono liquidati, non sarà dovuto alcun interesse.

(Approvato).

Art. XII.

Nella somma di otto milioni annui da stanziarsi dall'esercizio 1901-902 fino all'esercizio 1905-906, dovrà essere compreso l'ammontare totale dei compensi daziari e di costruzione per le navi dichiarate e da dichiararsi dopo il 30 settembre 1899, sotto il regime della presente legge.

A questo effetto, il Governo del Re dovrà, ove occorra, ridurre con Decreto Reale la quantità di tonnellate ammesse a fruire del trattamento concesso dalla presente legge.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale deve fare un'ultima osservazione ed è relativa all'onere finanziario.

Come il Senato conosce benissimo, questa legge, oltre ad avere per scopo di disciplinare su altre basi e con altre misure i premi ed i compensi per la marina mercantile, sia per il passato che per l'avvenire, ha essenzialmente di mira la parte finanziaria; cioè con questo disegno di legge si vogliono porre dei limiti assoluti, precisi, determinati, onde questa spesa, che andava ingrossandosi, sia realmente mantenuta in determinati limiti e non possa spingersi oltre gli otto milioni.

Quindi all'art. XII sostanzialmente è detto, che nella somma di otto milioni annui da stanziarsi, dall'esercizio 1901-902 fino all'esercizio 1905-906, dovrà essere compreso l'ammontare totale di ogni cosa dipendente da questa legge.

Ora l'Ufficio centrale ha avuto cura di unire alla relazione un prospetto dimostrativo degli effetti finanziari del disegno di legge quale fu approvato alla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1901, e presentato al Senato nella seduta del 20 marzo successivo, onde si avesse un concetto chiaro della spesa e dei suoi limiti.

Ma, oltre le spese pei premi e pei compensi che sono determinate in questo prospetto, vi sono delle altre spese che dirò di indennità, di vigilanza ai lavori, ecc.

Ora l'Ufficio centrale ha ritenuto che anche tutte queste spese debbano essere comprese negli otto milioni, ed essendosi fin ad ora provveduto col fondo assegnato in bilancio al

capitolo « compensi e premi per la marina mercantile », così ritenne che ora per dette spese si provveda cogli otto milioni di cui nel disegno di legge, onde il totale generale per nessuna causa ecceda gli otto milioni.

Io credo che anche su questo punto l'onorevole ministro della marina converrà con quanto ebbe a dichiarare l'Ufficio centrale e così rimarrà inteso che l'onere finanziario che deriva dalla presente legge non potrà per nessun caso e per nessuna circostanza essere oltrepassata.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. L'onorevole relatore ben si è apposto, supponendo che questo fosse lo spirito del disegno di legge.

Che il disegno di legge abbia questo significato, mi pare risulti dal testo preciso degli articoli.

Ad ogni modo io non ho alcuna difficoltà a confermarlo, nel modo il più esplicito.

La cifra di otto milioni non potrà essere in alcun modo e per nessuna ragione oltrepassata.

Quello che si spenderà meno in un esercizio sarà accantonato per supplire alle eccedenze possibili degli esercizi futuri; e così quello che si potesse avere da pagare in più in un dato esercizio, non sarà pagato, con la riserva di caricarlo sugli eventuali margini che si potessero produrre sugli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. XII.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. XIII.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge resta abrogata.

(Approvato).

Art. XIV.

Il Governo del Re provvederà con regolamento all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. XV.

Entro l'anno 1903, il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge per i nuovi

servizi postali e commerciali marittimi, anche in relazione alle costruzioni da affidarsi ai cantieri nazionali.

(Approvato).

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Vi sono due petizioni relative a questo progetto di legge, una dell'Associazione Marittima Italiana, la quale ricorre al Senato esponendo gl'inconvenienti che, secondo essa, deriveranno dalla sanzione dell'art. V.

Siccome in questa petizione si chiede di determinare anche nel regolamento il significato preciso di detta disposizione, non occorre aggiungere altro, specialmente di fronte alle dichiarazioni fatte all'art. V nella discussione.

La città di Loano ricorre pure perchè si diano provvedimenti sulla marina mercantile per ottenere un miglioramento economico a beneficio della navigazione.

Questa legge, tendendo a conciliare gl'interessi dell'industria marittima cogli interessi dei contribuenti, e da questo accordo potendone derivare il beneficio economico del paese, non occorre dir altro a tal riguardo.

Confidiamo inoltre che dalla presente legge si tragga efficace elemento per la risoluzione del vasto e complesso problema della marina mercantile. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le conclusioni dell'Ufficio centrale.

Se non vi sono osservazioni, s'intenderanno accolte tali conclusioni.

Così rimane stabilito.

Questo progetto di legge sarà votato lunedì a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per i due progetti di legge numeri 17 e 111.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Votanti.	91
Favorevoli	67
Contrari	24

Il Senato approva.

ConSORZI di difesa contro la grandine.

Votanti.	91
Favorevoli	50
Contrari.	41

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune

modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 108);

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 80 e 80 bis);

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (N. 110).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 15 maggio 1901 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti

approvato nella seduta dell' 11 maggio 1901

Del concordato preventivo.

Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti e vistati regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori o i motivi per quali non può indicarli immediatamente.

Art. 3.

Il tribunale, sentito il Pubblico Ministero, dichiara, con decreto deliberato in Camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816, secondo alinea del Codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 35 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'art. 855, secondo alinea, del Codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente è in istato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara senz'altro il fallimento.

Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo:

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del

provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

nomina una Commissione di creditori incaricata di esaminare la situazione economica e la condotta del debitore e di dare in proposito il suo parere nell'adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera o telegramma, a seconda delle distanze, da spedirsi raccomandati, un avviso contenente: il nome del debitore; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento poste-

riore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'art. 28.

In tutti i casi l'avviso deve essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che il ricorso sia respinto, o se viene accolto sino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

Riguardo alla scadenza dei crediti, alla sospensione del corso degli interessi sui medesimi, e alla valutazione dei crediti non fruttanti interesse, si applicano le disposizioni degli articoli 700, 701 e 768 del Codice di commercio.

I crediti per tributi diretti o indiretti, tuttavia privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato, il commissario giudiziale e la Commissione dei creditori possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fidejussione compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, an-

che sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni, senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente, sentito il parere della Commissione dei creditori.

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato l'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in Camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato.

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale ed il parere della Commissione dei creditori, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparso e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del

coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari dei detti crediti nell'anno precedente alla domanda di concordato.

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per lettera o per telegramma, di cui sia accertato il mittente, al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in Camera di Consiglio per gli opportuni chiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Art. 19.

Il tribunale nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati, salvo che il creditore offra garanzie sufficienti per l'eventuale pagamento di tali crediti alle rispettive scadenze.

Se invece, non concorrendo le condizioni suddette, il concordato non è omologato, il tribunale, ove risulti che il ricorrente è in istato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dello esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Art. 22.

Le sentenze che pronunziano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Art. 23.

Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella procedura anteriore, entro quin-

dici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del Codice di procedura civile.

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato e purchè questo ne contenga la espressa riserva.

Art. 26.

I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Art. 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Art. 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza, devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del Regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 6. Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl' istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco eguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

All'adunanza i possessori possono farsi rappresentare da mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'elenco di cui è parola nel precedente articolo.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono valide le adesioni alle proposte del concordato anche nei venti giorni successivi alla sua approvazione o entro sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio.

Art. 32.

Sono applicabili al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 842, 843, 844, 845 del Codice di commercio.

Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del medesimo Codice, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Dei piccoli fallimenti.

Art. 33.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire diecimila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

Art. 34.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni per lettera o per telegramma, di cui fu accertato il mittente, dirette al pretore o al commissario giudiziale.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendovi, apprezzerà inappellabilmente in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Art. 35.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re. L'esercizio dell'azione penale non pregiudica la validità del concordato e non ne sospende l'esecuzione.

Art. 36.

È esclusa l'azione penale per bancarotta semplice nei casi contemplati dall'art. 856, n. 5 e dall'art. 857 del Codice di commercio.

Negli altri casi di bancarotta semplice, il tribunale può sospendere il procedimento penale e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato dichiarare, anche in Camera di consiglio, estinta l'azione penale.

Art. 37.

Il verbale di concordato produce gli effetti indicati nell'art. 25 rispetto al debitore, ai coobbligati, fideiussori e ai soci illimitatamente responsabili.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità dalle medesime stabilite.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Art. 38.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato, risulta che il passivo è superiore alle lire diecimila, il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in Camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

Disposizioni comuni.

Art. 39.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire diecimila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 33, il tribunale ove risulti che il passivo non superi le lire diecimila, provvede in conformità dell'art. 33.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superino le

lire diecimila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Art. 40.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire diecimila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 39.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice, in base agli articoli 856, n. 5 e 857 Codice di commercio, non può proseguirsi e le condanne inflitte per questo titolo rimangono prive di effetto.



DISEGNO DI LEGGE

CONSORZI DI DIFESA CONTRO LA GRANDINE

approvato nella seduta dell' 11 maggio 1901

Art. 1.

I proprietari di terreni situati in un comune, o in una o più frazioni, o in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel Consorzio gli usufruttuari e conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

Art. 2.

La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo della imposta erariale gravante sulla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al sindaco la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi, quali risultano dal ruolo della imposta fondiaria.

Se i terreni consorziandi appartengono a più comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del comune dove è situata la parte maggiore dei terreni stessi.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi a dichiarare se aderiscono alla proposta. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco o il segretario del comune.

La domanda e la corografia di cui al presente articolo, nonchè gli atti ed i documenti

tutti relativi alla promozione, alla costituzione ed alla gestione del consorzio sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 3.

La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di almeno due terzi degli interessati di cui all'art. 1, che paghino non meno della metà della imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio.

Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dell'imposta fondiaria o dei rispettivi redditi catastali.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del Consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta esamina se siano adempite le condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione della imposta fondiaria o del reddito catastale.

Art. 4.

Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale, dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno an-

LEGISLATURA XII — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1901

teriori all'adunanza. Il decreto del prefetto è esecutivo non ostante reclamo.

L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio, a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto ed a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti.

Alla delegazione è deferita la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale oltre il presidente.

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno due terzi dei consorziati, che insieme paghino più della metà della imposta erariale. Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni, l'adunanza è valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta.

Art. 5.

La Delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall'adunanza generale, lo statuto del Consorzio e determina il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.

La spesa annuale non può essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel quale caso il detto *maximum* potrà essere superato mediante deliberazione motivata della Delegazione consorziale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Questo aumento di spesa però non potrà in nessun caso superare la quinta parte del massimo normale fissato nel quinto della imposta erariale.

Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

La Delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

Art. 6.

Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i consorziati, in ragione

dell'utilità della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversità delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto consorziale o da speciale regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il ruolo è pubblicato, reso esecutivo, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.

Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati, saranno risolte da un collegio di arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nell'occasione della prima nomina dei membri della Delegazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali giusta gli articoli 4 e 8.

Anche gli arbitri sono rieleggibili.

Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvederà alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina.

Art. 7.

Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate e con lo stesso aggio dell'imposta sui terreni.

L'ammontare complessivo del contributo è versato al tesoriere comunale, che provvede al pagamento dei mandati emessi dalla Delegazione.

Art. 8.

Nei trenta giorni successivi alla gestione annuale, la Delegazione deve sottoporre il conto ai revisori, che hanno l'obbligo di riferire entro un mese. Il conto e la relazione dei revisori devono essere poi depositati, per quindici giorni, nella segreteria del comune.

I componenti la Delegazione amministrativa del Consorzio e i revisori dei conti durano in carica per un anno, e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e può essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono richieste per la sua costituzione.

Tuttavia, dopo il primo anno di esercizio, e

in ogni tempo, può proporsi la cessazione del Consorzio. Il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i consorziati. Per la cessazione devono osservarsi le forme e le condizioni stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'art. 3 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 10.

I consorziati possono farsi rappresentare, nelle adunanze, da persona munita di delegazione, la quale può essere conferita con semplice lettera autenticata nella firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 11.

Due o più Consorzi possono associarsi fra loro; e in tal caso, la relativa amministrazione è costituita dai rappresentanti delle singole Delegazioni, nel numero determinato dalla Giunta provinciale amministrativa. Se i Consorzi associati non appartengono alla stessa provincia, tale determinazione verrà fatta dalla Giunta amministrativa di quella provincia a cui appartiene la parte maggiore del territorio consorziale.

Art. 12.

Per le occupazioni temporanee delle aree occorrenti all'impianto della difesa sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Un decreto del prefetto determina le aree da occuparsi, e nomina un perito per la stima della indennità da corrispondersi dal Consorzio al proprietario, in ragione della durata della occupazione, a rate trimestrali.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

Art. 13.

La fabbricazione e la distribuzione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, sono esenti da tassa.

Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.

Sino alla pubblicazione del regolamento procederanno alle prove e ai collaudi le Direzioni di artiglieria.

Art. 15.

Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

L'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, giusta le prescrizioni della legge citata, deve essere fatta a spesa del Consorzio e per cura della Delegazione di esso.

I membri della Delegazione del Consorzio sono solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per la osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri Istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno, per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, essere ritenuti fino al loro termine equivalenti alla assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della Delegazione consorziale.

Art. 16.

Al Governo del Re è data facoltà di affidare ad una Commissione tecnica la scelta d'una o più plaghe, nelle quali gli spari di difesa contro la grandine debbano farsi con rigorosi metodi scientifici, sotto la sorveglianza della Commissione medesima.

Art. 17.

Agli effetti dell' articolo precedente, saranno scelte quelle plaghe nelle quali quattro quinti dei Consorzi consentiranno a sostenere la spesa da ripartirsi fra tutti i Consorzi riuniti.

Tale spesa annuale, cessando per ciascun Consorzio le spese previste nel secondo e terzo comma dell' art. 5°, non potrà essere superiore a tre decimi dell' imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati. La quota spettante a ciascun Consorzio dovrà essere deliberata dall' adunanza generale di cui nel secondo comma dell' articolo 4.

Detta deliberazione sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

L' amministrazione dei Consorzi riuniti sarà costituita nei modi stabiliti dall' art. 11 di questa legge.

Art. 18.

L' applicazione di questa legge avrà luogo in ogni provincia per decreto Reale, in seguito a conforme deliberazione emessa dal Consiglio provinciale, nella forma stabilita dall' art. 237 n. 1 della legge comunale e provinciale.

Art. 19.

I Consorzi volontari già esistenti alla pubblicazione della presente legge non approfitteranno delle sue disposizioni, fino a che non si siano ricostituiti conformemente ad essa.

Le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 saranno però applicate fino da ora anche ad essi.

